



ASSOCIAZIONE A.S.F.I.

Associazione Scientifica Farmacisti Italiani

Associazione senza scopo di lucro

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Scientifica Farmacisti Italiani", avente l'acronimo "A.S.F.I.".
2. L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro.
3. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi di cui agli artt. 18 e 19.

Art. 2 – Sede

1. La sede dell'Associazione è stabilita in Bologna, Strada Maggiore n. 26.
2. La sede può essere variata con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha la durata sino al 31 dicembre 2064, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea degli associati.

Art. 4 – Scopi e finalità dell'associazione

1. L'Associazione non ha finalità di lucro.
2. L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti da qualsiasi condizionamento e rifiutano ogni ingerenza da parte di qualunque ente pubblico o privato, sia di natura associativa che sindacale con i quali, su base paritaria, è disponibile a collaborare nell'interesse del pieno riconoscimento del ruolo sociale e professionale dei farmacisti italiani. L'Associazione non svolge attività sindacale in generale né a tutela dei propri iscritti.

3. L'Associazione è costituita per promuovere, valorizzare e sostenere il ruolo professionale del farmacista e rivolge particolare attenzione al farmacista territoriale, intendendo con tale locuzione il farmacista che esercita la propria professione a diretto contatto con i cittadini, nelle farmacie aperte al pubblico e negli esercizi commerciali previsti dalla legge.
4. L'Associazione fa proprio il seguente principio di base: "Per le competenze professionali e per il ruolo conferitogli dallo Stato tramite il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, il farmacista deve essere considerato il vero esperto del farmaco e di tutti i prodotti che vantano proprietà salutistiche. La sua diffusa e capillare presenza sul territorio lo rende infatti l'operatore sanitario più facilmente raggiungibile e consultabile dai cittadini, per avere aiuto e consigli riguardo a tutte le loro esigenze di salute".
5. L'Associazione si rivolge alle istituzioni pubbliche e private quale referente scientifico-professionale dei farmacisti; presta particolare attenzione alle attività di formazione, di ricerca e di sviluppo professionale continuo dei propri associati; si prefigge di essere il riferimento scientifico che affianchi e supporti il farmacista nello svolgimento ottimale del proprio operato al servizio della salute e del benessere psico-fisico del cittadino.
6. L'Associazione si prefigge altresì di affrontare le tematiche che riguardano l'esercizio della professione di farmacista, sia dal punto di vista tecnico/scientifico che normativo. A tale proposito terrà sotto costante osservazione ogni intervento legislativo o regolamentare, sia nella fase preparatoria che attuativa, con costante riferimento al corpo normativo esistente, proponendone l'aggiornamento in coerenza con l'evolversi dei tempi.
7. L'Associazione promuove la collaborazione sia con enti pubblici che privati, stabilendo inoltre rapporti di collaborazione con le altre Associazioni Scientifiche nazionali e internazionali del settore della professione di farmacista, della medicina, della farmacologia e della normativa farmaceutica e sanitaria.

Art. 5 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione svolge qualunque attività connessa a quelle di cui all'art. 4, compiendo tutti gli atti necessari e concludendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria ed anche altre, utili alla realizzazione degli scopi statutari.
2. L'Associazione è dotata di autonomia e indipendenza con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma ECM".

Art. 6 – Degli Associati

1. Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, laureati in farmacia od in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente della loro iscrizione o meno all'Ordine dei farmacisti (associati ordinari). Possono altresì essere associati enti pubblici o privati che svolgono attività connesse con il farmaco e/o la professione di farmacista, e le persone fisiche che non hanno i requisiti per essere iscritti in qualità di associati ordinari, ma che comunque vogliono contribuire al perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto (associati aderenti).

La richiesta di iscrizione viene valutata, ai fini dell'accettazione, dal Presidente e dal Consiglio di presidenza.

Art. 7 – Degli Organi associativi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Consiglio di presidenza;
 - il Comitato scientifico;
 - il Collegio dei probiviri.
2. I membri degli organi dell'Associazione non percepiscono alcuna retribuzione.
3. Non possono essere eletti e/o nominati quali legali rappresentanti, amministratori o promotori coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.
4. L'elezione degli organi associativi avviene a scrutinio segreto.

Art. 8 – L'Assemblea degli associati, il Consiglio direttivo, il Presidente

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ordinari. Ad essa spetta, con voto diretto, l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri.

Partecipano ed hanno diritto al voto in seno all'Assemblea ordinaria, sia ai fini elettorali che per le altre questioni, tutti gli associati, ad eccezione degli associati aderenti, iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa dall'anno sociale precedente il voto.

La partecipazione all'Assemblea e al voto possono essere svolte con modalità *online* o con altre modalità decise dal Consiglio direttivo.

2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto e le delibere sono valide a

maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero degli aventi diritto e le delibere sono valide a maggioranza semplice.

3. Ai fini elettorali, l'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno sessanta giorni prima della fine del mandato. Il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La convocazione dell'Assemblea degli associati, avviene mediante avviso trasmesso agli aventi diritto per e-mail, preferibilmente di posta certificata, all'indirizzo comunicato alla segreteria dell'Associazione, ed aggiornato ad ogni variazione a cura dell'associato, oppure tramite posta ordinaria, preferibilmente con lettera raccomandata. L'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale deve essere pubblicato altresì sul sito Internet dell'associazione ed eventualmente su uno o più periodici di categoria.
4. I candidati alla presidenza presentano una lista che deve obbligatoriamente contenere i nominativi dei candidati, a lui collegati, per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei probiviri. La lista ed il programma scientifico-organizzativo devono essere presentati congiuntamente, almeno trenta giorni prima del voto, alla sede dell'associazione. Risulta eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità è eletta la lista del candidato Presidente con maggiore anzianità di iscrizione senza soluzione di continuità.
5. L'Assemblea degli associati ai fini elettorali può venire convocata, in supplenza del Presidente e nelle stesse forme, dal Presidente del Collegio dei probiviri o da un quarto degli iscritti, se ricorre tassativamente uno dei seguenti casi:
 - a. mancata convocazione nel termine di cui all'art. 8, comma 2 del presente statuto;
 - b. dimissioni, morte o incapacità contemporanee del Presidente e del Vice Presidente;
6. L'Assemblea degli associati può essere straordinariamente convocata dal Presidente per l'approvazione e le modifiche dello statuto, ma anche per altri gravi motivi, purché diversi dall'elezione degli Organi che avviene sempre con Assemblea ordinaria.
7. Lo scrutinio dei voti elettorali espressi avviene alla presenza del Presidente dell'assemblea e di un Segretario da lui nominato, nonché di un rappresentante per ciascuna lista che ne abbia fatto richiesta.
8. L'associato che si trovi in conflitto di interessi in ordine ad una delibera e/o determina da assumersi dagli organi associativi è tenuto ad astenersi al momento del voto.

Art. 9 – Poteri del Presidente

1. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea degli associati, riassume in sé tutti i poteri esecutivi e di impulso nelle attività dell'Associazione, tra le quali, con indicazione non esaustiva:
 - a. ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione con facoltà di nominare consulenti e professionisti esterni, sottoscrive i contratti e le convenzioni;
 - b. ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita il potere di impulso e vigilanza, dirige con tutti i poteri discrezionali il Comitato scientifico;
 - c. ha la gestione ordinaria dell'Associazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento di tutte le attività amministrative e scientifiche con facoltà di nomina di delegati per singole ricerche ed operazioni: può nominare commissioni di ricerca presiedute da un Consigliere, composte da associati e non, sulla base delle rispettive competenze;
 - d. firma gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione in materia di riconoscimento amministrativo, professionale ed internazionale, sulla base delle indicazioni programmatiche emanate dal Consiglio direttivo;
 - e. procede alla accensione e alla estinzione di conti correnti, libretti di deposito e di servizi postali e bancari, liberi ed affidati, ma può all'uopo delegare altri componenti del Consiglio di presidenza;
 - f. compie ogni altro atto di natura amministrativa e contabile nel rispetto e nei limiti del bilancio di previsione dell'esercizio, salve le modifiche urgenti approvate preventivamente dalla Consiglio di presidenza;
 - g. procede all'assunzione o al licenziamento di collaboratori con rapporto di lavoro dipendente od autonomo;
 - h. può conferire l'incarico di membro o Presidente di commissioni costituite, o che costituisce *ad hoc*, per la trattazione di specifiche attività scientifiche o amministrative;
 - i. adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti degli associati, immediatamente esecutivi ed impugnabili avanti al Collegio dei probiviri;
 - j. opta se accettare o meno eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Associazione;
 - k. nomina, tra i Consiglieri, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che può sostituire nel corso del mandato su parere conforme della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - l. in caso di motivata e documentata urgenza può esercitare provvisoriamente tutti i poteri del Consiglio di presidenza;
 - m. convoca e presiede il Consiglio di presidenza ed il Consiglio direttivo;

n. unitamente al Segretario svolge i compiti previsti dall'art. 12 del presente statuto.

Art. 10 – Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. Il Consiglio di presidenza delibera ogni anno l'importo della quota associativa valevole per l'anno successivo.

Art. 11 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente svolge le medesime funzioni del Presidente in via esclusivamente suppletiva o per delega del Presidente. E' membro del Consiglio di presidenza.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, di morte o di totale inattività per malattia protratta, oltre i 90 giorni consecutivi, verificata, documentata e dichiarata all'unanimità dal Consiglio di presidenza. In tali casi, o per delibera diretta del Presidente dimissionario, il Vice Presidente assume tutti i poteri presidenziali, nessuno escluso, e la qualifica di Presidente vicario, con l'obbligo di convocare l'Assemblea degli associati in sede elettiva entro 12 mesi.

Art. 12 – Il Segretario

1. Il Segretario è membro di diritto del Consiglio di presidenza; in collaborazione col Presidente e col Vice Presidente cura i rapporti associativi con le Pubbliche Amministrazioni e con altri soggetti politico-associativi, nonché quelli con le Università e gli istituti di ricerca scientifica e quelli con l'industria farmaceutica.
2. Il Segretario ha le seguenti responsabilità:
 - a. della conservazione e tenuta di tutti i libri e registri, schedari, documenti ed ogni altro atto dell'Associazione, tra cui, in particolare, l'elenco soci storico, l'elenco soci aventi diritto di voto, le convenzioni ed i contratti in originale, i bilanci e i libri contabili, l'attribuzione del Codice Fiscale e/o della Partita IVA;
 - b. della conservazione ed aggiornamento dei libro-verbali delle adunanze dell'Assemblea degli associati, del Consiglio direttivo e del Consiglio di presidenza.

Art. 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è membro di diritto del Consiglio di presidenza e primo responsabile economico. In collaborazione col Presidente cura i rapporti associativi economici.

2. Il Tesoriere ha le seguenti responsabilità:
 - a. l'aggiornamento e la tenuta del libro cassa e dei partitari delle entrate e delle uscite e delle voci patrimoniali dell'Associazione;
 - b. la tenuta della Cassa corrente;
 - c. controlla la regolarità dell'andamento della gestione economica di tutti i settori associativi: all'uopo ha piena facoltà di prendere visione, anche senza preavviso, di tutti i documenti presenti in qualsiasi sede dell'Associazione.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo svolge tutti i compiti indicati nel presente statuto come di sua competenza e detta le linee generali di indirizzo dell'associazione.
2. Il Consiglio direttivo è composto da almeno 9 componenti, oltre al Presidente. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri decadono tutti gli organi dirigenziali ed il presidente del Collegio dei probiviri deve convocare entro 30 giorni nuove elezioni.

Art. 15 – Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto di diritto da tutti i membri del Consiglio direttivo ed integrato dagli associati che, risultando scientificamente meritevoli, vengano nominati dal Presidente in accordo con il Consiglio di presidenza. Il Presidente coordina il Comitato scientifico e può delegare a tale funzione un membro del Comitato stesso.
2. Il Comitato scientifico dà attuazione pratica con articoli, convegni, seminari od incontri culturali alle linee generali della politica dell'Associazione. Propone, ad uno o più *Providers* di riferimento, corsi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) inerenti il settore farmaceutico ed altri di interesse professionale del farmacista.
3. Il Comitato scientifico può dar vita a gruppi di studio *ad hoc* per affrontare tematiche di particolare interesse per l'Associazione. A tali gruppi di studio, presieduti da un membro del Consiglio direttivo con ruoli di coordinamento e di responsabilità, possono partecipare soci ordinari e anche non soci che siano particolarmente esperti nella tematica affrontata. Il Presidente del gruppo di studio relazionerà al Consiglio direttivo sui risultati ottenuti.
4. La produzione scientifica dell'Associazione, attuata secondo quanto previsto dal presente articolo, deve essere pubblicata sul sito web asfionline.it e costantemente aggiornata.

5. Il Comitato scientifico è tenuto alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 16 – Il Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri più un supplente ed elegge al proprio interno il Presidente.
2. I compiti del Collegio dei probiviri sono i seguenti:
 - a. la vigilanza sull'osservanza dello statuto, degli altri atti interni e delle deliberazioni degli Organi, con facoltà di esprimere propri dubbi e contrarietà con comunicazione riservata al solo Presidente;
 - b. l'intervento conciliativo, se richiesto anche solo da una parte interessata, sulle controversie tra associati o tra questi e l'Associazione;
 - c. pronunciarsi sui ricorsi da parte degli associati, avverso i provvedimenti disciplinari comminati dal Presidente.

Art. 17 – Temi di interesse dell'Associazione

1. Partecipazione attiva alla vita scientifica e amministrativa nazionale, presenziando alle manifestazioni di categoria e dando visibilità alle attività dell'Associazione.
2. Monitoraggio di ogni intervento legislativo o regolamentare, sia nella fase preparatoria che attuativa, con costante riferimento al corpo normativo esistente, proponendone l'aggiornamento in coerenza con l'evolversi dei tempi.
3. Valorizzazione della Galenica, attraverso la proposta di innovazioni normative che ne possano incrementare la diffusione nella pratica professionale del farmacista e che ne garantiscano i massimi livelli di qualità e sicurezza per i cittadini.
4. Sostegno allo sviluppo delle attività professionali del farmacista atte a migliorare l'aderenza alla terapia dei pazienti e a registrare e segnalare gli effetti collaterali dei medicinali ed eventuali interazioni tra loro, con i dispositivi medici, con gli integratori alimentari, con i prodotti erboristici e con i cosmetici.
5. Diffusione tra i farmacisti della consapevolezza e valorizzazione del proprio ruolo sociale di professionista sanitario, non solo come esperto del farmaco, ma altresì quale primo interlocutore nelle emergenze sanitarie.
6. Supporto e consulenza scientifica al farmacista nella scelta e selezione dei prodotti parafarmaceutici e salutistici, proposti dall'industria, da consigliare ai propri clienti-pazienti.

7. Analisi della legislazione farmaceutica e del quadro normativo in vigore negli altri Paesi sviluppati, al fine di individuare eventuali modifiche legislative, da proporre in Italia, che vadano nella direzione dello sviluppo della professione di farmacista.
8. Elaborazione di Norme di Buona Dispensazione, che possano servire da guida per tutti i farmacisti, con l'obiettivo di elevare ed uniformare verso l'alto il livello qualitativo del servizio prestato al cliente-paziente, in termini di affidabilità, tracciabilità, riduzione degli errori di dispensazione.
9. Ogni altra attività che coinvolga la professione di farmacista, compreso il contributo fattivo all'aggiornamento della formazione professionale di livello universitario, anche con riferimento agli aspetti economico-aziendali.

Art. 18 – Delle quote associative

1. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di presidenza entro il 30 giugno dell'anno solare precedente. E' identica per tutti gli associati ordinari, qualsiasi posizione professionale ricoprano. Per gli associati aderenti la quota associativa è libera ma non può essere inferiore a quella valente per gli associati ordinari.

Art. 19 – Patrimonio, bilancio e contabilità

1. L'Associazione provvede al fabbisogno di spesa per l'organizzazione e per l'attuazione delle proprie finalità con un fondo associativo costituito da:
 - a) quote di iscrizione degli associati ordinari e degli associati aderenti;
 - b) contributi, a qualunque titolo erogati, di Enti pubblici e privati;
 - c) contributi di Organismi europei ed internazionali;
 - d) liberalità, lasciti e donazioni;
 - e) proventi derivanti da vendita di spazi pubblicitari e corsi di formazione a pagamento, anche in collaborazione con soggetti abilitati a queste attività.
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, durante il quale ogni operazione di spesa o di investimento potrà essere effettuata nei limiti del bilancio di previsione.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio direttivo si riunisce in sessione di bilancio per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno successivo, entrambi accompagnati dalla relazione del Tesoriere. Sul sito web asfionline.it sono pubblicati i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali retribuzioni erogate a consulenti ed esperti.

Art. 20 - Destinazione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o a soggetti "no-profit".

Art. 21 – Provvedimenti disciplinari e ricorso al Collegio dei probiviri

1. L'associato che venga meno ai doveri verso l'Associazione o che violi la legge o lo statuto, a seconda della gravità della mancanza, può incorrere nelle seguenti sanzioni, applicate in via immediatamente esecutiva dal Presidente dopo aver sentito, o convocato per essere sentito, il socio interessato:
 - a. il richiamo verbale;
 - b. il biasimo scritto;
 - c. la sospensione da una o più cariche di cui è investito;
 - d. l'espulsione dall'Associazione.
2. Contro detto provvedimento, costituito in ogni caso da una delibera presidenziale, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso al Collegio deve essere presentato per iscritto e depositato in triplice originale presso la sede dell'Associazione, pena la improcedibilità del ricorso stesso. Il ricorso deve, altresì, essere corredato a pena di inammissibilità, dalla documentazione necessaria per la decisione.
3. La decisione finale del Collegio dei probiviri, che può anche cancellare la sanzione o assumerne una meno grave, dovrà essere resa entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso ed è immediatamente esecutiva.

Art. 22 - Disposizioni generali, transitorie e finali

1. In ogni caso intenda agire giudizialmente contro l'Associazione, l'associato o l'ex associato, si obbliga ad adire preventivamente la camera arbitrale Venezia per un arbitrato rituale, nelle forme stabilite dal regolamento della stessa. Identico obbligo si assume l'Associazione nel caso intendesse agire giudizialmente nei confronti di un associato o ex associato. La presente clausola decorre dall'iscrizione ad associato.
2. Sino alla data del 20.12.2014, in cui viene fissata la convocazione dell'Assemblea degli associati in sede elettorale, che si terrà a Bologna nella sede di viale Felsina n. 29, sono congelate tutte le cariche ed i soci fondatori si riuniscono in un comitato paritetico abilitato a gestire, con delibere a maggioranza semplice, fino ad allora unicamente l'ordinaria amministrazione, la pubblicizzazione dell'Assemblea degli associati, la raccolta delle candidature e dei correlati programmi scientifici e la nomina del Presidente-gestore della suddetta Assemblea degli iscritti.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

----- O -----